

CSG, CRDS e altri prelievi sociali *

La legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2019 opera un rifacimento, a tasso costante, dei prelievi sociali sui redditi del patrimonio e d'investimento, e tira le conseguenze della giurisprudenza detta "De Ruyter". Essa instaura, d'altronde un meccanismo di correzione dell'effetto di soglia per il passaggio della CSG a tasso pieno su certi redditi di sostituzione, e l'applicazione della contribuzione addizionale di solidarietà.

Legge 2018-1203 del 22 dicembre 2018, Giornale Ufficiale del 23, testo 3; Corte Costituzionale, decisione 2018-776 DC del 21 dicembre 2018, Giornale Ufficiale del 23, testo 6.

L'essenziale

Il tasso della CSG sui redditi del patrimonio e di investimento è ricondotto dal 9,9% al 9,2% , ma il tasso globale dei prelievi sociali non è modificato.

Un nuovo prelievo fiscale del 7,5%, detto di solidarietà, sostituisce i prelievi sociali addizionali sui redditi del patrimonio e di investimento.

A contare dall'imposizione dei redditi 2018, le persone rilevanti, a titolo obbligatorio, della legislazione di un altro Stato dell'UE, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera in materia di assicurazione malattia sono esonerate del CSG e della CRDS sui loro redditi di patrimonio. Esse sono ugualmente esonerate a titolo dei loro redditi di investimento il cui fatto generatore interviene a contare dal 1° gennaio 2019.

L'esonerazione della CSG-CRDS non si applica al prelievo di solidarietà.

Nuovo prelievo di solidarietà al tasso del 7,5%

Fusione di certi prelievi sociali addizionali e trasferimento dello 0,7% della CSG

5.1 Tenuto conto delle condizioni specifiche di entrata in vigore (vedi più oltre), un prelievo unico di solidarietà del 7,5% si applica ai redditi del patrimonio, a partire dall'imposizione dei redditi del 2018... Questo prelievo di solidarietà, codificato il codice generale delle imposte sostituisce:

- Il prelievo sociale del 4,5%
- Il contributo addizionale del 0,3%
- Il prelievo di solidarietà del 2%
- La CSG, per 0.7%

A notare

Nonostante che le basi di calcolo del prelievo di solidarietà siano definite per rinvio al codice della sicurezza sociale, questo prelievo resta dovuto dalle persone esonerate dalla CSG-CRDS (anche se le condizioni citate precedentemente sono soddisfatte).

Nuovo esonero della CSG-CRDS sui redditi del patrimonio e i prodotti di investimento

Contesto

5.4 Nell'affare "De Ruyter", la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e il Consiglio di Stato hanno rimesso in causa la legalità dei prelievi sociali (CSG-CRDS) sui redditi del patrimonio anteriore al 2016 per le persone affiliate ad un regime di sicurezza sociale nell'Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo o in Svizzera, in applicazione del divieto comunitario di cumulo della legislazione in materia di sicurezza sociale. Ma. Dal 1° gennaio 2016 il prodotto di queste contribuzioni è destinato a delle spese di solidarietà che non rilevano del principio di unicità della legislazione sociale Europea e Svizzera. Tuttavia, questa nuova destinazione non ha messo fine ai contenziosi nella materia.

Al fine di mettere un termine al rischio di bilancio legato ai contenziosi, il legislatore ha previsto una esonerazione della CSG sui redditi del patrimonio e i redditi di investimento (che includono le Plus Valenze immobiliari) delle persone affiliate ad un regime di sicurezza sociale in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) o in Svizzera.

Correlativamente, le persone che beneficiano dell'esonerazione della CSG sui redditi del patrimonio o i redditi di investimento possono beneficiare di una esonerazione della CRDS su questi stessi redditi.

Esse restano tuttavia debentrici del nuovo prelievo di solidarietà del 7,5%.

Esonerazione della CSG-CRDS sulle Plus-Valenze immobiliari realizzate a contare dal 1° gennaio 2019

2.62 La legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2019 sopprime la CSG e la CRDS sulle Plus-Valenze immobiliari realizzate a contare dal 1° gennaio 2019 dai cedenti che rilevano di un regime obbligatorio di sicurezza sociale di un altro Stato membro dell'UE, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera e chi non sono a carico di un regime obbligatorio di sicurezza sociale francese in corso d'anno.

Per questi cedenti, solo il prelievo di solidarietà del 7,5% resta dovuto sulle Plus-Valenze immobiliari realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.

* Traduzione non integrale del testo

La Revue Fiduciaire – FH 3771 – 28 dicembre 2018

La Revue Fiduciaire – FH 3772 – 4 gennaio 2019